



TISCALI S.P.A.

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2021

In vigore: Dal 1 agosto 2021

## Sommario

1	Definizioni.....	3
2	Premesse, ambito di applicazione e principi generali.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3	Registro Parti Correlate e individuazione delle Parti Correlate.....	6
4	Comitato Parti Correlate.....	7
5	Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate.....	7
6	Operazioni di Minore Rilevanza.....	8
7	Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	9
8	Presidi Equivalenti .....	11
9	Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate .....	11
10	Delibere Quadro.....	12
11	Operazioni Esenti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
12	Informativa.....	14
13	Elenco delle Operazioni con Parti Correlate .....	15
14	Disposizioni finali e transitorie.....	15
15	Sanzioni .....	16

## 1 Definizioni

---

In aggiunta alle definizioni contenute nei seguenti altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella procedura ("**Procedura**") hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito:

<b>Amministratore Delegato</b>	l'amministratore delegato della Società.
<b>Amministratori Indipendenti</b>	gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF e del Codice di <i>Corporate Governance</i> .
<b>Amministratori nell'Operazione Coinvolti</b>	indica gli amministratori della Società che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
<b>Amministratori Non Correlati</b>	gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte.
<b>Assemblea</b>	l'assemblea degli azionisti della Società.
<b>Codice Civile</b>	il Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 262 come successivamente modificato e integrato.
<b>Codice di <i>Corporate Governance</i></b>	indica il Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> di Borsa Italiana S.p.A., in data 31 gennaio 2020, e in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, come tempo per tempo modificato e integrato
<b>Collegio Sindacale</b>	il collegio sindacale della Società.
<b>Comitato ovvero Comitato Parti Correlate</b>	il comitato per le operazioni con parti correlate di Tiscali di cui all'art. 4 della Procedura.
<b>Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o <i>Standard</i></b>	indicano le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Tiscali e/o le Società Controllate siano obbligate per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	il consiglio di amministrazione della Società.
<b>Direzione Affari Legali</b>	la funzione responsabile, tra l'altro, della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro Parti Correlate della Società.
<b>Dirigente Preposto</b>	indica il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili della Società ai sensi dell'art. 154- <i>bis</i> del TUF.
<b>Dirigenti con Responsabilità Strategiche</b>	in conformità con la definizione dei Principi Contabili Internazionali, i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società.
<b>Elenco delle Operazioni con</b>	l'elenco di cui all'art. 13 della Procedura.

<b>Parti Correlate</b>	
<b>Gruppo Tiscali</b>	Tiscali e le Società Controllate.
<b>Indici di Rilevanza</b>	indica gli indici di rilevanza previsti dall'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate per l'individuazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.
<b>MAR</b>	il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.
<b>Operazione con Parte Correlata ovvero Operazione</b>	in conformità con la definizione adottata dai Principi Contabili Internazionali, <i>«un trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni fra Tiscali (ovvero le Società Controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo, si considerano comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche».</i>
<b>Operazioni di Importo Esiguo</b>	le Operazioni sino a: i) euro 100.000 qualora la controparte sia un'entità giuridica e (ii) euro 50.000 qualora la controparte sia una persona fisica (o una persona giuridica controllata da una Parte Correlata persona fisica). Ai fini del calcolo dei predetti importi si tiene conto del cumulo, su base annua, di Operazioni concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.
<b>Operazioni di Maggiore Rilevanza</b>	le Operazioni di cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia di cui all'Allegato 3 del Regolamento OPC.
<b>Operazioni di Minore Rilevanza</b>	le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
<b>Operazioni Esenti</b>	le Operazioni con Parti Correlate in relazione alle quali la Procedura non trova applicazione in conformità alle previsioni di esenzione di cui al Regolamento Parti Correlate e ai sensi dell'art. 11 della Procedura.
<b>Operazioni Ordinarie</b>	le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle Società Controllate, come specificata nell'oggetto sociale delle stesse.
<b>Organo Delegato</b>	indica l'Amministratore Delegato ovvero la direzione, la funzione o il soggetto competente ad approvare un'Operazione in base alla ripartizione delle deleghe e alla struttura organizzativa del Gruppo Tiscali.
<b>Parte Correlata</b>	secondo la definizione adottata dai Principi Contabili Internazionali, una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
  - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

**Presidi Equivalenti**

i presidi equivalenti di cui all'art. 8 della Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della Procedura qualora, in relazione a una determinata Operazione, uno o più membri del Comitato siano controparte dell'Operazione o sue Parti Correlate.

**Principi Contabili Internazionali**

i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, *pro tempore* applicabili.

**Procedura**

la presente procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate.

**Registro Parti Correlate**

il registro di cui all'art. 3 della Procedura.

**Regolamento Emittenti**

il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio

1999, come successivamente modificato e integrato.

<b>Regolamento OPC</b> ovvero <b>Regolamento Parti Correlate</b>	il regolamento per le operazioni con parti correlate emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.
<b>Soci Non Correlati</b>	ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. I), del Regolamento Parti Correlate, « <i>i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società</i> ».
<b>Società Controllate</b>	le società controllate da Tiscali.
<b>Società Collegata</b>	un'entità in cui un socio della società eserciti un'influenza notevole ma non il controllo, o il controllo congiunto.
<b>Stretto Familiare</b>	i familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.
<b>Tiscali</b> ovvero la <b>Società</b> ovvero <b>l'Emittente</b>	Tiscali S.p.A.
<b>TUF</b>	il decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

## 2 Principi generali

---

La Procedura è stata adottata ai sensi del Regolamento OPC, in attuazione dell'art. 2391-*bis* del codice civile, al fine di prevedere le regole che disciplinano l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate, in virtù della quotazione delle azioni ordinarie emesse da Tiscali sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Tiscali, previo parere favorevole del Comitato OPC. Contestualmente all'approvazione della Procedura da parte del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale della Società valuta la conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento OPC.

La Procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società all'indirizzo <http://investors.tiscali.it/>.

## 3 Individuazione delle Parti Correlate

---

La Direzione Affari Legali, tramite strumenti informatici e con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali competenti, predispone e tiene aggiornato, su base almeno trimestrale, il Registro Parti Correlate in cui sono iscritte le Parti Correlate dirette e indirette della Società.

La Direzione Affari Legali provvede, senza indugio, all'aggiornamento del Registro Parti Correlate in occasione della sostituzione o del rinnovo degli organi sociali.

Ai fini della corretta tenuta e dell'aggiornamento del Registro Parti Correlate, i soggetti qualificabili come Parti Correlate dirette della Società sono tenuti a fornire informazioni sulle proprie parti correlate. A tal fine, la Direzione Affari Legali comunica l'avvenuta iscrizione delle Parti Correlate dirette nel Registro Parti Correlate e trasmette la dichiarazione di correlazione di cui all'Allegato A alla Procedura.

Le Parti Correlate di Tiscali sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

Il Registro Parti Correlate, di volta in volta aggiornato, è messo a disposizione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Tiscali e delle principali funzioni aziendali della Società e delle Società Controllate.

#### **4 Comitato Parti Correlate**

---

Il Comitato Parti Correlate è composto da tre Amministratori esclusivamente non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato elegge tra i suoi componenti il Presidente e individua altresì quale dei suoi componenti è chiamato a svolgere le funzioni di Presidente per il caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Fermo quanto precede, a condizione che vengano rispettati i requisiti di composizione e funzionamento previsti ai sensi del presente art. 4 della Procedura, le funzioni del Comitato possono essere svolte dal Comitato Controllo e Rischi della Società.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta venga convocato dal Presidente del Comitato. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare, viene inviato da parte della segreteria della Società, su indicazione del Presidente, almeno 2 giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo in caso di urgenza. La convocazione delle riunioni del Comitato può avvenire anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato ovvero della Direzione Affari Legali.

Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati - e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale - e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso la relativa documentazione. Il Presidente può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato.

Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla Procedura con modalità idonee ad assicurare adeguata tracciabilità delle attività rilevanti.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Fatto salvo quanto previsto ai sensi del successivo art. 8 della Procedura, il Comitato delibera a maggioranza dei componenti in carica.

Le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono conservati in ordine cronologico.

#### **5 Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate**

---

I soggetti che, per conto della Società o delle Società Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, anche d'intesa con l'Amministratore Delegato e con il supporto della Direzione Affari Legali, prima di avviarne le trattative, verificano (*i*) che la controparte dell'operazione rientri tra le Parti Correlate, facendo riferimento, tra l'altro, al Registro Parti Correlate, e (*ii*) non costituisce esecuzione di una Delibera-Quadro (come *infra* definita) ai sensi dell'art. 10 della Procedura. Ove tale verifica abbia esito positivo, comunicano tempestivamente alla Direzione Affari Legali l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'Operazione. La comunicazione contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, le motivazioni dell'operazione e gli eventuali elementi di criticità, i termini e le condizioni dell'Operazione.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, i soggetti competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione, con il supporto della Direzione Affari Legali, valutano tempestivamente se:

- (a) l'Operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata di Maggiore o Minore Rilevanza; ovvero
- (b) l'Operazione sia qualificabile come Operazione Esente ai sensi dell'art. 11 della Procedura.

Nel caso di cui alla precedente lettera (a), i soggetti competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione, per il tramite della Direzione Affari Legali, sottopongono l'Operazione all'attenzione del Comitato Parti Correlate, fornendo al Comitato, anche in occasione di una riunione appositamente convocata, tutte le informazioni alla data disponibili in relazione all'Operazione. Il Comitato Parti Correlate applicherà le previsioni di cui al successivo art. 6 della Procedura qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza ovvero le previsioni di cui al successivo art. 7 della Procedura qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza.

Nel caso di cui alla precedente lettera (b), la Direzione Affari Legali provvede ad aggiornare l'Elenco delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'art. 13 della Procedura.

## **6 Operazioni di Minore Rilevanza**

---

Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Organo Delegato approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate.

In particolare, il Comitato riceve, da parte dei soggetti competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, con congruo anticipo rispetto all'approvazione dell'Operazione, per il tramite della Direzione Affari Legali, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna Operazione di Minore Rilevanza, avendo cura di garantire aggiornamenti ogniqualvolta ve ne sia la necessità e/o l'opportunità. I flussi informativi devono riguardare, in particolare, (i) la natura della correlazione, (ii) i principali termini e condizioni dell'Operazione, (iii) la tempistica prevista per la sua realizzazione, (iv) il procedimento valutativo seguito, (v) le motivazioni sottostanti l'Operazione stessa e (vi) i rischi nei quali la Società e le sue controllate potrebbero eventualmente incorrere.

Il Comitato, una volta ricevute tutte le informazioni complete e adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione di Minore Rilevanza che la Società intende compiere, esprime - in tempo utile a consentire all'Organo Delegato di deliberare in proposito nei tempi previsti - un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato che ha approvato l'Operazione.

Il Comitato può avvalersi, a spese della Società, per un ammontare massimo pari ad Euro 10.000 (diecimila) per ciascuna Operazione di Minore Rilevanza, di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Tali esperti vengono scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse di cui il Comitato abbia preventivamente valutato l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse tenendo conto delle relazioni indicate al paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate. Il Comitato dovrà trasmettere all'Organo Delegato a deliberare in merito all'Operazione anche gli eventuali pareri di esperti indipendenti acquisiti in relazione all'Operazione di Minore Rilevanza.

In caso di parere non favorevole del Comitato, l'approvazione dell'Operazione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si dovranno astenere dalla votazione sulla stessa.



I verbali relativi alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvano un'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Laddove la decisione sia di competenza dell'Amministratore Delegato o di un altro Organo Delegato è comunque conservata traccia, per iscritto, delle motivazioni dell'Operazione con particolare riguardo all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, allegando al verbale del Consiglio di Amministrazione copia della documentazione a sostegno dell'interesse, della convenienza e della correttezza sostanziale della Società al compimento dell'Operazione.

Qualora un'Operazione sia di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Parti Correlate, qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile, nelle Operazioni di Minore Rilevanza influenzate da tale attività il parere rilasciato dal Comitato ai sensi della Procedura recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione.

Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento OPC, l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dalla funzione competente per l'Operazione, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza compiute dalla Società, anche per il tramite di Società Controllate, nel periodo di riferimento e sullo stato di esecuzione delle Delibere-Quadro (come *infra* definite).

## **7 Operazioni di Maggiore Rilevanza**

---

Fatte salve le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea ovvero che debbano essere da questa autorizzate, il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, previo parere favorevole del Comitato.

L'ammontare della soglia di rilevanza è calcolato in conformità degli Indici di Rilevanza di cui all'Allegato 3 al Regolamento OPC.

In particolare, il Comitato riceve, da parte dei soggetti competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, con congruo anticipo rispetto all'approvazione dell'Operazione, per il tramite della Direzione Affari Legali, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, avendo cura di garantire aggiornamenti ogniqualvolta ve ne sia la necessità e/o l'opportunità. I flussi informativi devono riguardare, in particolare, (i) la natura della correlazione; (ii) i principali termini e condizioni dell'Operazione, (iii) la tempistica prevista per la sua realizzazione, (iv) il procedimento valutativo seguito, (v) le motivazioni sottostanti l'Operazione stessa e (vi) i rischi nei quali la Società e le sue controllate potrebbero eventualmente incorrere. Ai fini di quanto precede, la congruità dell'anticipo con cui vengono trasmessi i flussi informativi relativi all'Operazione è valutata tenendo conto, tra l'altro, delle specifiche caratteristiche dell'Operazione, e in particolare, il valore, la complessità della stessa e/o la circostanza che il Comitato possa ragionevolmente richiedere di avvalersi di un esperto indipendente.

Il Comitato Parti Correlate, una volta ricevute tutte le informazioni complete ed adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione di Maggiore Rilevanza che la Società intende compiere, terminata la fase dell'istruttoria, esprime - in tempo utile al fine di consentire all'Organo Delegato di deliberare in proposito nei tempi previsti - un motivato parere favorevole vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato che ha approvato l'Operazione.

In conformità con quanto previsto ai sensi del precedente art. 4 della Procedura, nell'esercizio dei propri compiti il Comitato può avvalersi, a spese della Società, di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Tali esperti vengono scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse di cui il Comitato abbia preventivamente valutato l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse tenendo conto delle relazioni indicate al paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate. Il Comitato dovrà trasmettere all'Organo Delegato a deliberare in merito all'Operazione anche gli eventuali pareri di esperti indipendenti acquisiti in relazione all'Operazione di Maggiore Rilevanza.

Nel caso in cui il Comitato, a maggioranza dei propri componenti, esprima parere favorevole, ma uno o più dei relativi membri del Comitato esprima un voto contrario o astenuto al compimento dell'Operazione, il verbale del Comitato deve darne conto specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o delle eventuali astensioni.

Nel caso in cui uno dei componenti del Comitato sia correlato all'Operazione di Maggiore Rilevanza è tenuto a non partecipare ai lavori del Comitato e trovano applicazione i Presidi Equivalenti di cui al successivo art. 8 della Procedura.

Qualora il Comitato abbia espresso un preventivo motivato parere contrario al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere che riporti condizioni e/o rilievi, l'approvazione dell'Operazione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione che, ferma la necessità di astenersi dalla votazione degli eventuali Amministratori Coinvolti nell'Operazione, può:

- (i) deliberare di approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento delle condizioni e/o dei rilievi formulati dal Comitato; ovvero
- (ii) ove previsto dallo Statuto di Tiscali, deliberare di approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto delle condizioni e/o dei rilievi del Comitato, purché il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza si sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile. In tal caso, ferme le maggioranze assembleari prescritte dalla legge e dallo Statuto sociale di Tiscali, non si potrà procedere all'esecuzione dell'Operazione con Parte Correlata qualora:
  - i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto;
  - la maggioranza dei Soci Non Correlati presenti in Assemblea votanti – esclusi dunque gli eventuali astenuti – esprima voto contrario all'Operazione di Maggiore Rilevanza.

La proposta di deliberazione assembleare specifica le suddette condizioni di efficacia della deliberazione.

- (iii) deliberare di non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.

I verbali relativi alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, fermo in ogni caso quanto previsto ai sensi del presente art. 7 della Procedura, punto (ii).

In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, n. 1), del Codice Civile, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea della Società, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni di cui al presente art. 7 della Procedura.

Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Parti Correlate, l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dal soggetto competente in relazione all'approvazione/esecuzione dell'Operazione, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute dalla Società, anche per il tramite di Società Controllate, nel periodo di riferimento e sullo stato di esecuzione delle Delibere-Quadro (come *infra* definite).

## 8 Presidi Equivalenti

---

Ai sensi di quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 7 e del successivo art. 9 della Procedura, nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino controparte o Parti Correlate della controparte di una determinata Operazione, tali membri non potranno partecipare alle riunioni del Comitato Parti Correlate relative tale Operazioni e devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (i) qualora si trovi nella predetta situazione uno dei membri del Comitato, il parere è rilasciato all'unanimità dai rimanenti due Amministratori Non Correlati componenti del Comitato;
- (ii) qualora si trovino nella predetta situazione due dei membri del Comitato, il parere è rilasciato dal restante Amministratore Non Correlato del Comitato e dall'Amministratore Indipendente Non Correlato – che non sia già membro del Comitato Parti Correlate - più anziano di età, ove presente in Consiglio di Amministrazione;
- (iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere del Comitato è rilasciato dal Collegio Sindacale, a condizione che i sindaci, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- (iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengono valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

## 9 Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate

---

Le Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate sono sottoposte alle stesse regole previste negli artt. 6 e 7 della Procedura, in quanto compatibili, qualora tali Società Controllate siano soggette alla direzione e coordinamento di Tiscali. Qualora Tiscali non eserciti l'attività di direzione e coordinamento sulle Società Controllate, le Operazioni compiute per il tramite di tali Società Controllate saranno sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato.

Ai fini di quanto previsto dal presente art. 9 della Procedura, prima di dare avvio a una determinata Operazione e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, il legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata verifica che (i) la controparte rientri fra i soggetti identificati come Parti Correlate e (ii) l'Operazione sia soggetta al previo esame o approvazione da parte dei competenti organi della Società. Ove tale verifica abbia esito positivo ne dà tempestiva informazione alla Direzione Affari Legali della Società; la comunicazione contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, le motivazioni dell'operazione e gli eventuali elementi di criticità, i termini e le condizioni dell'Operazione.

La Direzione Affari Legali verifica, eventualmente con il supporto del legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata, se l'Operazione rientra in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 11 della Procedura, informandone il legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata per l'Operazione in caso di riscontro positivo. Qualora l'Operazione non risulti essere qualificabile come Operazione Esente, il legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata fornisce alla Direzione Affari Legali informazioni complete e adeguate in merito alla stessa, affinché quest'ultima sottoponga tempestivamente l'Operazione, unitamente alle informazioni ad essa inerenti, all'esame del Comitato.

Il Comitato Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'Organo Delegato sia della Società che della Società Controllata di esaminare ovvero approvare l'Operazione nei tempi previsti.

Successivamente all'esame ovvero all'approvazione dell'Operazione, la Direzione Affari Legali della Società provvederà a informare tempestivamente il legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata.

Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa da parte della Società, il legale rappresentante/amministratore delegato della società controllata:

- (i) fornirà tempestivamente alla Direzione Affari Legali le informazioni necessarie al fine della rendicontazione di cui all'art. 13 della Procedura; tale informazione deve essere fornita anche qualora l'Operazione rientri in uno dei casi di esenzione di cui all'art. 12 della Procedura;
- (ii) predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui al presente articolo, le Società Controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente alla Direzione Affari Legali le informazioni sulle Operazioni effettuate affinché la Società possa procedere alla pubblicazione del documento informativo ovvero del comunicato stampa di cui, rispettivamente, all'art. 5 e all'art. 6 del Regolamento OPC.

## 10 Delibere Quadro

---

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento Parti Correlate, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, da realizzarsi anche tramite Società Controllate, possono essere approvate mediante l'adozione di delibere quadro (le "Delibere-Quadro").

Le Delibere-Quadro non possono avere un'efficacia temporale superiore a un anno e devono indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.

Ai fini dell'approvazione delle Delibere-Quadro si applicano, *mutatis mutandis*, gli artt. 6 o 7 della Procedura a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate. Alle singole operazioni concluse in attuazione delle Delibere-Quadro non si applicano gli artt. 6 o 7 della Procedura.

Qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella Delibera-Quadro superi taluna delle soglie indicate per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica, in occasione dell'approvazione della relativa Delibera-Quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Parti Correlate.

Le operazioni concluse in attuazione di una Delibera-Quadro oggetto di Documento Informativo pubblicato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Parti Correlate, non sono computate ai fini del cumulo previsto dal Regolamento Parti Correlate ai fini della pubblicazione del Documento Informativo previsto per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

L'esecuzione delle Delibere Quadro è comunicata con cadenza trimestrale, da parte del Presidente o di uno degli Amministratori Delegati, al Consiglio di Amministrazione.

## 11 Casi di esclusione

---

Le disposizioni di cui alla Procedura non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, né alle eventuali deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile;

- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- c) operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
  - gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del Codice Civile;
  - le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previsti dall'art. 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF;
- d) alle Operazioni di Importo Esiguo;

Ferma restando l'applicazione degli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, la Procedura non si applica altresì:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;  
alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
  - la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
  - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;
  - la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica per la remunerazione e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- b) alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. In caso di applicazione di tale ipotesi di esclusione, e fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 17 MAR, con riguardo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società è comunque tenuta a:
  - comunicare alla Consob e al Comitato, entro il termine di 7 giorni di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento Parti Correlate, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
  - indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera b);
- c) Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché Operazioni con Società Collegate alla Società stessa, qualora nelle Società Controllate o Società Collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate alla Società;
- d) alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza (fermi gli obblighi di informativa immediata e periodica al mercato specificamente previsti dal Regolamento Parti Correlate).

In caso di urgenza, e ove ciò sia previsto dallo statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo statuto medesimo e non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Organo Delegato (ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite e fermo il rispetto dell'art. 2391 del Codice Civile e l'obbligo di astensione dalla votazione da parte degli Amministratori Coinvolti

nell'Operazione laddove la decisione sia rimessa al Consiglio di Amministrazione) in deroga a quanto disposto dai precedenti artt. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** – e fermi gli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate – a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate, e segnatamente a condizione che:

- a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Organo Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni dell'urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione;
- b) le Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea degli Azionisti della Società le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea degli Azionisti della Società presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale documento informativo predisposto ai sensi del Regolamento Parti Correlate;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea degli Azionisti della Società, quest'ultima metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni compiute ai sensi del precedente art. 9 della Procedura. Per quanto concerne specificamente l'esenzione per le Operazioni Ordinarie, al fine della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileva l'attività svolta dalla Società Controllata, eccetto laddove tale società controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo Tiscali.

## 12 Informativa

---

Per ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza realizzata con una Parte Correlata, anche per il tramite di Società Controllate, o per più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno uno degli Indici di Rilevanza, la Società, con il supporto della Direzione Affari Legali, coadiuvata dalle competenti funzioni aziendali, predispone un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC, redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento OPC.

Fermi gli obblighi informativi previsti ai sensi dell'art. 17 del MAR, nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza approvate in presenza di un parere negativo del Comitato, la Società mette a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento informativo trimestrale redatto dalla Società, con il supporto della Direzione Affari Legali, coadiuvata dalle competenti funzioni aziendali, contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento nonostante il parere negativo espresso dal Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato Parti Correlate è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società.

Il Comitato Parti Correlate riceve, con cadenza almeno annuale, informazioni in merito all'applicazione di tutti i casi di esclusione di cui al precedente art. 11 della Procedura relativi ad Operazioni di Maggiore Rilevanza e ad Operazioni di Minore Rilevanza, con la sola esclusione delle Operazioni di Importo Esiguo.

Inoltre, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente art. 11 della Procedura, il Comitato verifica, con cadenza almeno annuale, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza classificate come Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*.

Ai sensi dell'art. 154-*ter* del TUF, fermi restando gli obblighi informativi comunque derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, la Società fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale relativamente a:

- singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, il comunicato riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'Operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlate e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del presente art. 12;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato .

### **13 Elenco delle Operazioni con Parti Correlate**

---

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa, le funzioni della Società responsabili del procedimento devono informare senza indugio la Direzione Affari Legali circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere.

La Direzione Affari Legali della Società predisporre, conserva e aggiorna l'elenco su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, anche per il tramite di Società Controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato, ove previsto, e di approvazione da parte dell'Organo Delegato.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha facoltà di avere accesso a ogni momento all'Elenco delle Operazioni con Parti Correlate.

### **14 Disposizioni finali e transitorie**

---

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti

proprietari della Società nonché dell'efficacia dimostrata dalla Procedura medesima nella prassi applicativa.

Il Comitato esprime il proprio parere preventivo sulle proposte di revisione della Procedura ovvero sulla decisione del Consiglio di Amministrazione di non procedere ad alcun aggiornamento.

Il Collegio Sindacale è l'organo competente a vigilare sulla conformità della Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento Parti Correlate e sull'osservanza delle disposizioni in essa contenute. Ai sensi dell'art. 153 del TUF, il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea degli azionisti della Società sull'attività di vigilanza svolta.

Per quanto non espressamente disposto dalla Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

## 15 Sanzioni

---

La normativa prevede apposite sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni in materia operazioni con parti correlate.

In particolare, ai sensi dell'art. 192-*quinquies* del TUF (*Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate*), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro diecimila a Euro dieci milioni nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'art. 2391-*bis* del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo.

Per le medesime violazioni, salvo che il fatto costituisca reato, si applica, nei casi previsti dall'art. 190-*bis*, comma 1, lettera a), del TUF<sup>(1)</sup> una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila a Euro un milione e cinquecentomila nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione.

Sono inoltre previste specifiche sanzioni per i membri del Collegio Sindacale. In particolare, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del TUF, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro diecimila a Euro un milione e cinquecentomila in caso di (i) irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149, commi 1, 4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*, del TUF ovvero (ii) omissione delle comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3, del TUF.

---

<sup>(1)</sup> Owerosia nel caso in cui la condotta abbia "inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendale", ovvero abbia "provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato" (cfr. art. 190-*bis*, comma 1, lett. a), TUF).



## ALLEGATO A

### DICHIARAZIONE DI CORRELAZIONE

*Luogo:* \_\_\_\_\_

*Data:* \_\_\_\_\_

Spettabile:

Tiscali S.p.A.

Località Sa Illetta, S.S. 195 km 2.300

09123 Cagliari, Italia

c.a.: Responsabile della Direzione Legale

**Oggetto:** dichiarazione in tema di operazioni con parti correlate

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

**nella qualità di**

- titolare diretto di una partecipazione in Tiscali S.p.A. tale da poter esercitare il controllo, anche congiunto sulla medesima;
- Soggetto che ha un'influenza notevole sulla medesima;
- Amministratore di Tiscali S.p.A.;
- Sindaco effettivo di Tiscali S.p.A.;
- Dirigente con responsabilità strategiche di Tiscali S.p.A.;

con la presente, ai fini di ottemperare agli obblighi normativi in tema di Operazioni con Parti Correlate e dopo aver ben compreso le definizioni di Parte Correlata, Stretto Familiare, Controllo, Controllo Congiunto e Influenza Notevole e Dirigenti con Responsabilità Strategiche come definite nei principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti, adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 (i "**Principi Contabili Internazionali**"), richiamati nel "*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*" adottato dalla Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010, e successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento OPC**"), e riportate nella "*Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate*" adottata da Tiscali S.p.A. (la "**Procedura**"), reperibile e consultabile integralmente sul sito *internet* all'indirizzo <http://investors.tiscali.it/it/>

**DICHIARA**

*(barrare le voci applicabili)*

- che i suoi Stretti Familiari sono:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Grado di parentela</i>	<i>Codice fiscale</i>

- di **non** avere Stretti Familiari rilevanti ai sensi del Regolamento OPC;
- di controllare/controllare congiuntamente e/o che i predetti Stretti Familiari controllano/ controllano congiuntamente le seguenti società/enti:

<i>Soggetto interessato (dichiarante/stretto familiare)</i>	<i>Società/Entità (denominazione sociale e sede legale)</i>	<i>Codice fiscale/P.IVA</i>	<i>Quota di partecipazione e catena di controllo</i>

- di **non** controllare/controllare congiuntamente e/o che i predetti Stretti Familiari non controllano/controllano congiuntamente alcuna società/ente;
- [sezione applicabile alle persone che si siano qualificate quale "Titolare diretto di una partecipazione in Tiscali S.p.A. tale da poter esercitare il controllo, anche congiunto, sulla medesima"] di avere un'influenza notevole e/o che i predetti Stretti Familiari hanno un'influenza notevole sulle seguenti società/entità:

<i>Soggetto interessato (dichiarante/stretto familiare)</i>	<i>Società/Entità (denominazione sociale e sede legale)</i>	<i>C.F./P.IVA</i>	<i>Quota di partecipazione e catena partecipativa</i>

- [sezione applicabile alle persone che si siano qualificate quale "Titolare diretto di una partecipazione in Tiscali S.p.A. tale da poter esercitare il controllo, anche congiunto, sulla medesima"] di **non** avere un'influenza notevole e/o che i predetti Stretti Familiari non hanno un'influenza notevole su alcuna società/entità;

- [sezione applicabile alle persone che si siano qualificate quale "Titolare diretto di una partecipazione in Tiscali S.p.A. tale da poter esercitare il controllo, anche congiunto, sulla medesima"] di essere Dirigente con

Responsabilità Strategiche e/o che i predetti Stretti Familiari sono Dirigenti con Responsabilità Strategiche nelle seguenti società/entità:

<i>Soggetto interessato (dichiarante/stretto familiare)</i>	<i>Società/Entità (denominazione sociale e sede legale)</i>	<i>C.F./P.IVA</i>	<i>Carica ricoperta</i>	<i>Eventuali società/entità controllate dalla Società/entità in cui si è DRS</i>

[sezione applicabile alle persone che si siano qualificate quale "Titolare diretto di una partecipazione in Tiscali S.p.A. tale da poter esercitare il controllo, anche congiunto, sulla medesima"] di non essere Dirigente con Responsabilità Strategiche e/o che i predetti Stretti Familiari non sono Dirigenti con Responsabilità Strategiche in alcuna società/entità;

OVVERO

che non sono intervenute variazioni rispetto alla precedente comunicazione del\_\_\_\_\_

OVVERO

che, rispetto alla precedente comunicazione del\_\_\_\_\_ sono intervenute le seguenti variazioni [indicare di seguito, in dettaglio e rifacendosi alle tabelle sopra indicate, le variazioni intervenute]

---



---



---



---

\*\*\*

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili e/o penali cui può andare incontro per l'omessa o mendace dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente a Tiscali S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, e comunque a rilasciare annualmente la presente dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a informare i soggetti indicati nella presente dichiarazione degli obblighi connessi alla disciplina di cui al Regolamento OPC.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale futura variazione e/o integrazione delle informazioni qui fornite.

Il sottoscritto autorizza Tiscali S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), del D.lgs. n. 196/2003, del D.lgs. n. 101 del 2018 nonché di qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante, per le finalità connesse all'osservanza della normativa in materia di operazioni con Parti Correlate e del Regolamento OPC in oggetto.

In fede,

[data]

---

(firma)